

CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA

Organismo iscritto al n. 404 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni – Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

PREMESSA

Il presente regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza. Esso persegue il fine di assicurare la massima competenza nella presentazione dell'attività di mediazione al servizio principalmente dei cittadini, delle imprese e di tutti gli enti pubblici e privati presenti sul territorio della provincia di Caserta.

Art. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "Ministero" il Ministero della Giustizia;
- "decreto legislativo" il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28;
- "mediazione" l'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia che nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- "mediatore" la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- "conciliazione" la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- per "Organismo di mediazione" o semplicemente "Organismo", si intende l'Ente del sistema camerale, iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per "Responsabile dell'Organismo" si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell'ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile:
- per "Segreteria" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione. A capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo;
- per "tariffario" la tabella delle indennità di mediazione dovuta dalle parti solidalmente all'Organismo di mediazione per la gestione delle procedure.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
- 2. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato C).
- 3. Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall'Organismo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, dal D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 LA SEGRETERIA

- 1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.
- 2. La Segreteria forma un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione anche con modalità informatiche -, che contiene tutti gli atti del procedimento e che viene custodito in conformità alla vigente normativa in tema di riservatezza dei dati personali. L'informativa completa sui dati è disponibile anche sul sito web camerale.
- 3. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti, salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

4. La Segreteria:

- a) verifica la regolarità formale della domanda di mediazione;
- b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, come previste dal tariffario ed emette la relativa fattura;
- c) provvede al tempestivo invio delle comunicazioni di propria competenza alle parti;
- d) su richiesta di una parte attesta, altresì, per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento.

5. Il Responsabile dell'Organismo:

- a) può dichiarare concluso il procedimento comunicandolo alle parti in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento o salvo diversa e concorde volontà delle parti, qualora siano decorsi tre mesi dal deposito della domanda;
- b) dichiara concluso il procedimento comunicandolo alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, co.1-bis del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i.

Art. 4 IL MEDIATORE

- 1. Il mediatore non decide la controversia, conduce le sedute di mediazione con le modalità ritenute più idonee in relazione alla controversia per favorire il raggiungimento di un accordo di conciliazione.
- 2. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi, nel rispetto della normativa vigente e degli standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio
- 3. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità ed esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
- 4. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco.
- 5. Sulla base degli accordi di cui all'art.8, il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione.

- 6. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 28/2010 e previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
- 7. Prima dell'inizio di ciascun procedimento mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.
- 8. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un comediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione, senza oneri aggiuntivi per le parti. Il co-mediatore è tenuto all'osservanza dei medesimi obblighi del mediatore
- 9. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Il Responsabile dell'Organismo valuterà la fondatezza e rilevanza dei motivi addotti e deciderà in merito. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al Responsabile.
- 10. Il mediatore è tenuto a presenziare a tutti gli incontri di mediazione personalmente; la mancata presenza all'incontro, non motivata alla segreteria con congruo anticipo, consente l'immediata sostituzione dello stesso e il mancato pagamento, a titolo di penale per il disagio arrecato al procedimento, di tutto il compenso.
- 11. Il mediatore è direttamente responsabile delle comunicazioni alle parti, quando se ne fa carico nei verbali di incontro ed è tenuto a documentare nel fascicolo del procedimento le sue attività, nonché le eventuali spese sostenute per ottenere il rimborso.

Art. 5 CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

- 1. Presso l'Organismo di mediazione è conservato, per ciascun mediatore, un fascicolo anche informatico contenente il curriculum dettagliato del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, le specializzazioni eventualmente possedute e le informazioni sulle procedure gestite.
- 2. Il Responsabile dell'Organismo valutati il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione, individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura. L'esperienza maturata dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all'organismo. Il Responsabile dell'Organismo valuta l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Sarà oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.
- 3. Qualora si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.
- 4. Qualora si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.
- 5. Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, procederà ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno che al valore delle procedure precedentemente assegnate.
- 6. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che

ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.

7. Nel caso in cui il mediatore rifiuti l'incarico di mediazione per tre volte, senza un giustificato motivo documentato, l'Organismo di mediazione potrà non designarlo come mediatore per i sei mesi successivi all'ultimo incarico rifiutato.

Art. 6 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- 1. Il procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, si attiva su istanza di parte:
 - a. quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia avente ad oggetto una delle materie previste dall'art.5, co. 1-bis del D. Lgs. 28/2010;
 - b. quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 5, co.2 del D. Lgs. 28/2010;
 - c. volontariamente;
 - d. in base ad una clausola contrattuale.
- 2. Il procedimento si avvia attraverso la trasmissione via pec ovvero attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito internet dell'Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati:
 - a. il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b. le generalità ed i recapiti delle parti e, se richiesti dalla legge o comunque nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti, unitamente ai documenti di riconoscimento degli stessi ed alle eventuali deleghe;
 - c. l'oggetto della controversia, precisando se si tratta di un'ipotesi ex art.5, commi 1-bis e 2;
 - d. le ragioni della pretesa;
 - e. il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
 - f. la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio della procedura di mediazione;
 - g. la dichiarazione di competenza territoriale dell'Organismo ovvero la volontà di derogarvi, nei casi ammessi dalla legge.
- 3. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, il Responsabile dell'Organismo sospende la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette (7) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda può essere presentata anche nei confronti di più parti.
- 4. Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro trenta (30) giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.
- 5. La sede dell'incontro di mediazione è presso la sede dell'Organismo, presso la sede secondaria o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell'Organismo.
- 6. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e trasmette loro copia della domanda di mediazione unitamente a tutti gli allegati per i quali il richiedente non abbia dichiarato la volontà di riservarli al solo mediatore. Le parti, entro sette giorni antecedenti l'incontro, confermano la partecipazione allo stesso.
- 7. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, riservata al solo mediatore, salvo il consenso della parte che li ha prodotti.
- 8. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo di mediazione successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Art. 7 IL VALORE DELLA LITE

- 1. Il valore della lite è indicato dal soggetto promotore nella domanda di mediazione. La quantificazione del valore deve essere oggettiva e documentabile.
- 2. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 3. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso da quello indicato, l'importo dell'indennità già versato è da considerarsi acconto ed il saldo è dovuto in rapporto al valore di lite accertato.
- 4. I criteri di calcolo del valore della lite sono quelli indicati dal codice di procedura civile, ad eccezione di eventuali deroghe documentalmente comprovate.
- 5. In caso di domande di mediazione congiunte o contestuali, ciascuna parte è tenuta al pagamento della propria quota secondo il Tariffario approvato.

Art. 8 PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

- 1. Le parti partecipano agli incontri personalmente. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con spese a proprio carico; possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
- 2. Il primo incontro con il mediatore, le parti ed i loro legali, nei casi in cui la loro presenza è prevista dalla legge, si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, verificandone insieme anche l'opportunità. Detto incontro, si conclude in ogni caso con la redazione di un apposito verbale.
- 3. Il primo incontro non è soggetto, di norma, a rinvii. Solo in casi eccezionali, il primo incontro può essere rinviato per comprovati motivi, con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa verifica della disponibilità con l'Organismo. Salvo casi eccezionali e per comprovate esigenze, è consentito un solo rinvio del primo incontro.
- 4. La Segreteria dell'Organismo non darà seguito alle istanze di rinvio degli incontri pervenute con un preavviso inferiore a tre giorni lavorativi antecedenti la data fissata né invierà relativa comunicazione alle parti. Resta quanto stabilito dall'art.8, co.3 del presente Regolamento.
- 5. Se, al termine del primo incontro, le parti decidano di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. Nel caso in cui sia presente una sola parte, il procedimento si conclude con un verbale di mancata adesione o mancata partecipazione alla mediazione. In ogni caso, nel verbale verrà riportato solo la partecipazione o la mancata partecipazione alla mediazione e l'esito della seduta, senza possibilità di verbalizzare eventuali dichiarazioni o conclusioni delle parti. Nulla è dovuto per le spese di mediazione.
- 6. Nel caso in cui le parti decidano, al termine del primo incontro, di procedere con la mediazione, esse devono corrispondere anche le spese di mediazione, in misura non inferiore alla metà di quelle previste dal tariffario. Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte.
- 7. Nel corso della mediazione, il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura e, di propria iniziativa o su concorde richiesta delle parti, può sentire le parti anche separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
- 8. L'Organismo può avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano stati conclusi specifici accordi, il cui testo è pubblicato sull'apposito sito internet dell'Organismo.

9. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo può individuare un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, o nella diversa ripartizione fra le stesse previamente concordata. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del tariffario della propria categoria di appartenenza ovvero in base al tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale. Il compenso del consulente tecnico viene comunicato preventivamente alle parti e da queste accettato per iscritto.

Art. 9 ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

- 1. Se le parti raggiungono l'accordo, il mediatore redige il verbale dell'incontro, in forma scritta, nel quale è riportato, nel testo dell'accordo di conciliazione o in apposito allegato, la composizione della controversia.
- 2. Il verbale è sottoscritto dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dagli avvocati designati, secondo quanto previsto dalla normativa.
- 3. Se oggetto dell'accordo è uno degli atti soggetti a trascrizione, ai sensi dell'art. 2643 c.c., l'accordo di conciliazione deve essere autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- 4. Se le parti non raggiungono l'accordo, il mediatore redige un verbale in cui si dà atto dell'esito negativo dell'incontro ed, eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo o della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
- 5. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
- 6. Il verbale di accordo potrà essere consegnato alle parti solo dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione.
- 7. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.
- 8. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D).

Art. 10 RISERVATEZZA

- 1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.
- 2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti. Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine, i soggetti diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
- 3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 11 TIROCINIO ASSISTITO

1. Il tirocinio assistito consiste sia nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto, senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso, sia nella partecipazione a successivi incontri, guidati dai mediatori del Servizio di Conciliazione e/o esperti per l'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate.

- 2. I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.
- 3. Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.
- 4. Il Servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, nel numero di 3 tirocinanti per ogni seduta, dando comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco.
- 5. Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso.

Art. 12 ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

- 1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - a. la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
 - b. la qualificazione della natura della controversia (obbligatoria, facoltativa, delegata, contrattuale);
 - c. la forma ed il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce procura al proprio rappresentante di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
 - d. l'indicazione del valore della controversia e l'individuazione della competenza territoriale;
 - e. l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
 - f. l'individuazione della documentazione trasmessa da riservare al solo mediatore;
 - g. la dichiarazione che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.
- 2. L'Organismo non può comunque essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
 - a. mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo,
 - b. imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
- 3.In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Allegato A: Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione (con integrazioni all'entrata in vigore del D.l. 69/2003 modificato dalla L. 98/2003)

Allegato B: Codice etico per i mediatori

Allegato C: Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche

Allegato D: Scheda per la valutazione del servizio di mediazione



ALLEGATO A

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

I costi (indennità) comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Sono altresì a carico delle parti le spese vive documentate sostenute dall'Organismo per la gestione della procedura, ivi comprese quelle concernenti l'invio delle comunicazioni per le vie ordinarie qualora le comunicazioni stesse non possano essere trasmesse con modalità telematiche.

SPESE DI AVVIO

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
fino a € 250.000,00	€ 40,00 (+ IVA)
oltre € 250.000,00	€ 80,00 (+IVA)

Le spese di avvio devono essere versate dalla parte istante al momento della presentazione della domanda e dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento e sono dovute anche in caso di mancata prosecuzione del tentativo di conciliazione.

Quando più soggetti dichiarano di rappresentare un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

Per il primo incontro di mediazione, in cui il mediatore verifica con le parti la possibilità di procedere con la mediazione, non sono previste spese, se non quelle di avvio e le spese vive eventualmente documentate.

SPESE DI MEDIAZIONE

In caso di prosecuzione del tentativo di mediazione oltre il primo incontro, saranno applicate ad entrambe le parti le spese di mediazione, previste dall'art.16 del D.M. 180/2010, secondo la tabella di seguito riportata.

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 87,00 (+IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)

da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 667,00 (+IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.333,00 (+IVA)
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 2.533,00 (+IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 3.467,00 (+IVA)
oltre € 5.000.000,00	€ 6.133,00 (+IVA)

Se al termine del primo incontro le parti decidono di procedere con la mediazione, devono corrispondere le spese di mediazione in misura non inferiore alla metà. Tali spese sono dovute in solido da ciascuna parte.

Le spese di mediazione devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento, di nomina di un collegio di mediatori ovvero di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

Il Responsabile dell'Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare di aumentare del 20% l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione.

In caso di successo della mediazione, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione deve essere aumentato nella misura del 10 %.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascuno scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, salva la riduzione prevista nel caso di mancata partecipazione della parte aderente al procedimento, e deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, nelle materie di cui all'articolo 5, comma, 1 del d.lgs n. 28 del 2010.

L'importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, è ridotto ad euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, fermo restando l'aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Nelle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010 non si applica alcun altro aumento tra quelli di cui sopra, ad eccezione di quello previsto in caso di successo della mediazione.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.



ALLEGATO B

CODICE ETICO PER I MEDIATORI

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

- 1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
- 2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- 3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
- 4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- 5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di mediazione b) il ruolo del mediatore e delle parti c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione.
- 6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri.
- 7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
- 8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- 9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
- 10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.

- 11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
- 12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
- 13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.



ALLEGATO C

REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione - iscritto al n.404/2011 del ROM (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) -, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, posta, e-mail, etc.).

L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web <u>www.ce.camcom.it</u> previa registrazione, da effettuarsi seguento le istruzioni riportate sullo stesso sito.

A seguito della registrazione, all'utente sono attribuite una *username* ed una *password* personali, da utilizzare per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.



b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

La piattaforma telematica predisposta prevede che l'accesso sia riservato ai soli utenti che presentano l'istanza di mediazione, alle parti convenute che hanno aderito all'invito, al mediatore incaricato nonché al personale dell'Organismo di mediazione.

Le credenziali (username e password) che sono attribuite all'utente a seguito della procedura di registrazione sono generate automaticamente dal sistema informatico e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali forniscono diritto all'eccesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso ovvero a quelle inerenti ai procedimenti di mediazione precedentemente attivati dai medesimi soggetti.

L'Organismo, tuttavia, non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie *username* e *password* personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

c) Incontro di mediazione.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web www.ce.camcom.it L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

d) Conclusione della mediazione telematica.

Se le parti sono dotate entrambe di firma digitale procedono alla sottoscrizione del verbale o dell'eventuale proposta redatta dal mediatore, inviandola poi all'Organismo in formato elettronico al termine dell'incontro.

I verbali e gli accordi sono inviati al mediatore, il quale sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

In caso di indisponibilità della firma digitale, accordi e verbali sono redatti dal mediatore nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente (via mail) alle parti. Queste provvedono a



stampare e firmare i documenti, dopo averli scansionati, per poi inoltrarli al mediatore, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, in corso di validità.

Il mediatore verifica la corrispondenza degli accordi e dei verbali sottoscritti dalle parti con gli originali da lui redatti e provvede a sua volta a firmarli.

La segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio, tra le parti, della documentazione sottoscritta in originale.



ALLEGATO D

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono.

Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da una punteggio 1 (=" insufficiente") ad una soddisfazione massima pari a 5 (="ottimo"). Data di compilazione: ____/___/ Generalità della parte che compila il questionario 1) Come e perché si è ricorsi al servizio: per clausola inserita nel contratto su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente) su invito del giudice a seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione effettuata da una parte perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione altro (specificare) 2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione 2 3 5 dell'Organismo della Camera di Commercio di Caserta

3) Esprima un giudizio complessivo su:



Preparazione e professionalità dei funzionari	1	2	3	4	5
Semplicità della procedura	1	2	3	4	5
Chiarezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
Precisione e completezza delle informazioni ottenute	1	2	3	4	5
Chiarezza e comprensibilità della modulistica	1	2	3	4	5
Trasparenza delle procedure	1	2	3	4	5
Gestione dei tempi	1	2	3	4	5
Comfort degli ambienti (ampiezza sala, luminosità)	1	2	3	4	5
Riservatezza	1	2	3	4	5
4) Esprima un giudizio sul mediatore:					
Disponibilità e cortesia del mediatore	1	2	3	4	5
Preparazione e professionalità del mediatore	1	2	3	4	5
Chiarezza espositiva	1	2	3	4	5
Imparzialità, indipendenza e neutralità	1	2	3	4	5
Riservatezza	1	2	3	4	5
5) Il costo sostenuto è conforme al servizio da Lei ricevuto?	SI			NO	
6) E' a conoscenza dell'attivazione del sito internet della Camera di Creperire informazioni, conoscere servizi, ecc.?	Commercio di Caserta o	love è	è poss	sibile	
SI	NO				
7) E' a conoscenza della possibilità di svolgere la mediazione tramite	il servizio on line?				
SI	NO				



-	Giornali		
_	Radio		
_	Televisione		
_	Sito Internet della Camera di Commercio		
_	Associazione di categoria		
_	Professionista (Avvocato, Commercialista)	
_	Associazione dei consumatori		
_	Familiare/amico/ conoscente che aveva già prova	ato il servizio	
_	Altro:		
	siglierà il Servizio di mediazione della Camera di are/amico/ conoscente? SI	i Commercio di Caserta ad un NO	
	tilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione della 100?	a Camera di Commercio di Caserta qua	dora ne avesse
Ut bisogn	0?		dora ne avess
		a Camera di Commercio di Caserta qua NO	olora ne avesso
bisogn	SI ventuali suggerimenti perché in futuro si	NO	
bisogn Ev	SI ventuali suggerimenti perché in futuro si	NO	
bisogn Ev	SI ventuali suggerimenti perché in futuro si	NO	
bisogn Ev	SI ventuali suggerimenti perché in futuro si	NO	
bisogn Ev	SI ventuali suggerimenti perché in futuro si	NO	
bisogn Ev	SI ventuali suggerimenti perché in futuro si	NO	